

## ESTRATTO DAL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEL 16 SETTEMBRE 2008

Il giorno 16 settembre 2008, regolarmente convocato per le ore 15.00 presso la Sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

14. Proposta di definizione transattiva di alcune posizioni soggettive concernenti l'azione di responsabilità promossa dal Banco di Napoli S.p.A. contro Amministratori e Sindaci

(omissis)

Sono presenti il Presidente Prof. Giovanni Bazoli, i Vice Presidenti Dott. Antoine Bernheim (collegato in audio conferenza da Parigi) e Prof. Rodolfo Zich e i Consiglieri Dott. Carlo Barel di Sant'Albano, Dott.ssa Rosalba Casiraghi, Prof. Marco Ciabattoni, Prof. Giovanni Costa, Prof. Franco Dalla Sega, Dott. Gianluca Ferrero, Prof. Angelo Ferro, Prof. Pietro Garibaldi, Dott. Giulio Lubatti, Dott. Giuseppe Mazzarello, Prof. Eugenio Pavarani, Dott. Gianluca Ponzellini, Prof. Gianguido Sacchi Morsiani, Prof. Ferdinando Targetti e Avv. Livio Torio. Il Consigliere Prof. Riccardo Varaldo ha comunicato di essere in ritardo.

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Prof. Dalla Sega, che si avvale dell'assistenza del Dott. Achille Galdini della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. Prende altresì parte alla riunione, su invito del Presidente, il Dott. Paolo Grandi, responsabile della suddetta Segreteria.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza e, per quanto riguarda il Vice Presidente Dott. Bernheim, il rispetto di quanto previsto dall'art. 24.6 dello statuto, a norma dell'art. 24.7 dello statuto dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(omissis)

*Il Consigliere Prof. Varaldo si è unito ai lavori consiliari e il Vice Presidente Dott. Bernheim ha lasciato i lavori consiliari prima della trattazione del punto 14 all'ordine del giorno.*

(omissis)

### **14. PROPOSTA DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI ALCUNE POSIZIONI SOGGETTIVE CONCERNENTI L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROMOSSA DAL BANCO DI NAPOLI S.P.A. CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI**

Il Presidente invita nuovamente a prendere parte ai lavori il Dott. Picca, Chief Risk Officer, e l'Avv. Lunati, responsabile della Direzione Legale e Contenzioso, per riferire al Consiglio di Sorveglianza, organo competente ai sensi dell'art. 2409 decies codice civile, le proposte di definizione in via transattiva di alcune posizioni relative ai giudizi, pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli, aventi ad oggetto le azioni di responsabilità a suo tempo promosse dall'ex Banco di Napoli nei confronti dei cessati Amministratori e Sindaci.

Al riguardo l'Avv. Lunati, avvalendosi di una relazione preventivamente trasmessa a tutti i Consiglieri e acquisita agli atti del Consiglio, ricorda che nel 1996 l'assemblea del Banco di Napoli deliberò l'avvio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori Delegati susseguiti nel corso degli esercizi 1991-1994 per fatti di *mala gestio* accertati a seguito di ispezione della Banca d'Italia e sanzionati dal Ministero del Tesoro. Analoga azione fu avviata nel 1997 anche contro gli altri Amministratori senza delega e contro i componenti del Collegio Sindacale.

Precisato che i relativi giudizi sono tuttora pendenti in primo grado e deve ancora concludersi la fase istruttoria, l'Avv. Lunati fa presente che, nelle more, è stata ottenuta l'autorizzazione a sottoporre a sequestro i beni dei convenuti, il cui valore, peraltro, è risultato assai modesto in rapporto al *quantum* delle pretese azionate nei loro confronti (circa lire 2.000 miliardi). In relazione a ciò, nel corso del 2002 il Banco di Napoli – di cui l'ex Sanpaolo Imi aveva nel frattempo acquisito il controllo – autorizzava, con delibera assembleare, la transazione dell'azione nei confronti degli eredi Ventriglia e di altri quattro Consiglieri (a fronte di pagamenti per complessivi euro 2,5 milioni circa).

Successivamente, per effetto dell'incorporazione del Banco di Napoli in Sanpaolo Imi (30.12.2002), nei diritti risarcitori vantati nei confronti dei rimanenti 14 convenuti è subentrato l'incorporante Sanpaolo ed ora Intesa Sanpaolo. In tale contesto, l'Avv. Lunati riferisce che è emersa recentemente la disponibilità di altri quattro Consiglieri (due dei quali titolari di deleghe) a concludere accordi transattivi sulla base di criteri che, come per le soluzioni stragiudiziali già intervenute, tengono principalmente conto del valore dei rispettivi patrimoni aggredibili, oltre che della natura e della durata della carica da ciascuno di essi ricoperta. Il corrispettivo complessivo di dette ipotesi transattive ammonta a euro 785.000.

Per quanto concerne, più in dettaglio, i termini e le condizioni di tali ipotesi di definizione, l'Avv. Lunati rinvia alla relazione istruttoria consegnata ai Consiglieri di Sorveglianza, sottolineando che:

- la domanda di risarcimento danni avanzata in sede di azione sociale di responsabilità appare di difficile quantificazione (rendendosi necessaria a tal fine il ricorso a complesse e costose consulenze tecniche che devono ancora prendere avvio), così come non sembra agevolmente dimostrabile il nesso di causalità tra le condotte dei singoli ed il danno lamentato;
- il giudizio di responsabilità, stante anche l'elevato numero delle parti in causa, si profila delicato e di durata non stimabile, con rilevanti oneri per costi di gestione interna e per spese legali; si consideri, al riguardo, che: (i) il contenzioso è sorto nel lontano 1997, ma la fase istruttoria è iniziata solo nel 2007, a causa sia del comportamento dilatorio dei difensori delle controparti, sia della sospensione del processo disposta a seguito dell'impugnativa, da parte di un singolo socio, della delibera Assembleare con cui era stata autorizzata l'azione di responsabilità; (ii) le spese legali sino ad oggi sostenute ammontano a circa 3 milioni di euro;

- come risulta dalla documentazione fornita anche al Consiglio di Sorveglianza, pur in caso di esito pienamente favorevole del contenzioso in essere, l'importo massimo concretamente recuperabile dalla Banca non supererebbe l'importo di 5 milioni di euro; il valore dei beni di proprietà dei convenuti è stato, infatti, recentemente stimato in euro 3.789.255, mentre le somme di danaro sequestrate sono, attualmente, pari a circa euro 700.000; non sembra, invece, possibile considerare il valore dei beni colpiti da azione revocatoria da parte della Banca, considerato, da un lato, la particolare difficoltà dei giudizi della specie (nei quali occorre fornire la prova del comportamento fraudolento di acquirente e venditore) e, dall'altro, il fatto che le cause sino ad ora concluse hanno avuto esito sfavorevole per la Banca;
- nella prospettiva di definire in via transattiva l'intero contenzioso, la conclusione degli accordi proposti indurrebbe verosimilmente anche i restanti dieci convenuti a ricercare la conciliazione.

Tanto premesso il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione esibita, delle argomentazioni addotte e della proposta del Consiglio di Gestione, all'unanimità delibera di autorizzare la definizione transattiva delle azioni di responsabilità promosse dall'ex Banco di Napoli S.p.A. e dei giudizi connessi:

- nei confronti di Vigliar Gianpaolo, contro pagamento della somma di euro 238.000;
- nei confronti di Giovannini Pietro, contro pagamento della somma di euro 270.000;
- nei confronti di Martorano Federico, contro il riconoscimento della somma di euro 202.000 da compensarsi (sino alla concorrenza di circa euro 190.722) con il credito dallo stesso vantato per compensi professionali dovuti dalla Banca;
- nei confronti di Bombaci Francesco, contro pagamento della somma di euro 75.000.

Il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa.

Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che la delibera verrà resa pubblica nei modi di legge per consentire agli azionisti l'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 2409 decies, quarto comma, del codice civile.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 18.40.

IL PRESIDENTE

(Prof. Giovanni Bazoli)

IL SEGRETARIO

(Prof. Franco Dalla Sega)

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI ALCUNE POSIZIONI SOGGETTIVE CONCERNENTI L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA DAL BANCO DI NAPOLI S.P.A. CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI**

---

Sono pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli due giudizi aventi ad oggetto le azioni di responsabilità per *mala gestio*, a suo tempo promosse dall'ex Banco di Napoli nei confronti dei cessati Amministratori e Sindaci, a seguito dell'Ispezione condotta dalla Banca d'Italia (esercizi 1991 - 1994) e delle conseguenti sanzioni irrogate dal Ministero del Tesoro in data 3.2.1997.

In particolare:

- con delibera del 30.7.1996, l'Assemblea dell'ex Banco autorizzava l'avvio dell'azione nei confronti degli Amministratori Delegati, Prof. Pietro Giovannini ed Ing. Gianpaolo Vigliar, nonché degli eredi dell'AD e Direttore Generale, Ferdinando Ventriglia;
- con delibera del 7.8.1997, veniva autorizzata l'estensione dell'azione nei confronti degli altri Amministratori e Sindaci.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando le domande e chiedendo la chiamata in causa di terzi soggetti, tra cui la Banca d'Italia e diversi ex Dirigenti dell'Istituto di credito.

Allo stesso tempo, l'Istituto agiva anche nei confronti della propria società di revisione, Price Waterhouse, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in 2.000 miliardi di lire, dovuti all'inadempimento agli obblighi di legge e di contratto sulla stessa gravanti. Tale ultimo giudizio veniva transatto nel corso del 2001, mediante il pagamento, in favore della Banca, della somma di 45,5 miliardi di lire.

Sotto altro profilo, l'ex Banco, quale obbligato in solido, provvedeva in data 15.6.2001 al pagamento della sanzione comminata agli Amministratori dal Ministero del Tesoro (circa 2 miliardi di lire), richiedendo ai soggetti sanzionati di essere ristorata per le quote di rispettiva competenza.

Con riferimento a fatti sostanzialmente analoghi, sorgevano alcuni complessi procedimenti penali nei confronti di Amministratori e Dirigenti, per reati societari, conclusi, in primo grado, con sentenza di parziale proscioglimento degli imputati con diverse motivazioni ("*prescrizione*" perchè "*il fatto non è più previsto dalla legge come reato*", perchè "*il fatto non costituisce reato*", ovvero, "*per non aver commesso il fatto*"). Pende la fase di appello, che, dato l'ormai lungo lasso di tempo trascorso, deve ritenersi che si concluderà con una sentenza di assoluzione per prescrizione.

Nel corso delle azioni di responsabilità, l'ex Banco otteneva autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni sia mobili che immobili degli amministratori, e promuoveva, nel contempo, azioni di revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio, posti in essere da alcuni di essi. Il valore dei beni sottoposti a sequestro risultava, peraltro, alquanto modesto in rapporto a quello delle pretese azionate, per cui nel corso del 2002, l'Istituto si determinava a considerare la possibilità di definire in via bonaria il giudizio con gli Amministratori che ne avevano fatto richiesta.

Al fine di quantificare gli importi da richiedere in via transattiva a ciascun convenuto, venivano individuati criteri di calcolo che tenevano conto:

- da un lato, della natura e della durata della carica ricoperta da ciascuno dei convenuti (Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco);
- dall'altro, del valore dei beni colpiti dal sequestro (stimato all'epoca in circa 10 miliardi di lire) somma che rappresentava l'importo massimo concretamente recuperabile in caso di esito pienamente favorevole delle azioni.

In conseguenza, l'Assemblea dell'ex Banco - con voto favorevole della Capogruppo Sanpaolo IMI - autorizzava, dapprima, la transazione dell'azione nei confronti degli Eredi Ventriglia (che versavano all'Istituto la somma di euro 1.910.648,00) e, in seguito, degli ex consiglieri Peluso, Sussi, Scarlato ed Eredi Minicucci (che versavano, ciascuno, la somma di euro 129.114,22).

Successivamente all'incorporazione del Banco in Sanpaolo IMI (in data 30.12.2002), l'ing. Gianpaolo Vigliar proponeva di definire transattivamente la propria posizione, mediante il pagamento della somma complessiva di euro 210.000.

Il Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo IMI (subentrato per effetto della fusione nella titolarità dei diritti risarcitori e delle relative azioni) approvava tale ipotesi di accordo, demandando la relativa delibera all'Assemblea, la quale in seguito non aveva, peraltro, occasione di esprimersi.

Recentemente, hanno manifestato disponibilità a concludere un accordo anche il Prof. Federico Martorano, il Prof. Pietro Giovannini ed il Dott. Franco Bombaci.

In conseguenza, con la presente nota si sottopongono al Consiglio di Sorveglianza, competente ai sensi dell' art. 2409 *decies* codice civile<sup>1</sup>, - le proposte di definizione in via transattiva concernenti le posizioni dei signori Vigliar, Giovannini, Martorano e Bombaci, in relazioni alle quali si espongono le seguenti osservazioni.

### **La posizione dell'ex AD, Ing. Gianpaolo Vigliar**

L'Ing. Vigliar è stato convenuto in giudizio in qualità di Amministratore Delegato dell'ex Banco Napoli dal 24.9.1993 al 17.1.1995 (ha, altresì, ricoperto la carica di Vice Direttore Generale dall'1.7.91 al 20.9.93 e di Consigliere dal 21.9.93 al 27.4.95). Egli figura tra i soggetti sanzionati dal Ministero del Tesoro ed è, pertanto, tenuto - ai sensi dell'art. 145 D. Lvo n. 385/93 - a rifondere all'Istituto la somma di euro 70.547,38 pagata dall'ex Banco il 15.6.2001.

L'ipotesi di accordo formulato dal Vigliar nel 2003 - ed in allora condivisa dal Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo IMI - prevede il pagamento in favore della Banca della somma di euro 210.000,00, recentemente elevata, a seguito di ulteriori trattative, ad euro 238.000.

Essa appare degna di positiva considerazione, ritenuto che:

- 1) l'importo di euro 238.000 offerto in via transattiva è, sia pur di poco, superiore rispetto a quello suo tempo approvato dal CdA dell'ex Spimi; esso appare sostanzialmente congruo in rapporto ai criteri che hanno informato le transazioni già formalizzate dal Banco di Napoli;
- 2) la situazione patrimoniale del proponente non appare idonea a consentire recuperi di importi significativamente superiori a quello offerto in via transattiva. In particolare:
  - è stata rigettata, con sentenza ormai definitiva, la domanda con cui il Banco di Napoli aveva chiesto dichiararsi inefficaci due atti di compravendita con cui il Vigliar aveva alienato altrettanti immobili in Roma, con condanna della Banca alle spese di lite (circa 6 mila euro, a cui il Vigliar rinunzierebbe nell'ambito della transazione);
  - risulta sequestrata, presso la ex BN Fumagalli e Soldan (oggi, Banca KBL Fumagalli Soldan SpA), la somma di euro 178.177,63. L'Ing. Vigliar ha, peraltro, formalmente contestato l'iniziativa, assumendo che l'ex Banco avrebbe intenzionalmente ritardato di dar corso ad un ordine di bonifico disposto tramite la suddetta SIM, al fine di eseguire il sequestro sulle somme stesse;
  - risulta parimenti sequestrato il quinto della pensione (ad oggi, circa euro 338.000);
  - in ogni caso, risulta che il Vigliar abbia trasferito il proprio domicilio all'estero, per cui qualunque ulteriore iniziativa giudiziaria - anche per il recupero della sanzione Ministeriale - risulterebbe poco agevole;
- 3) la soluzione transattiva con il Vigliar aprirebbe la strada ad ulteriori conciliazioni con altri Amministratori e Sindaci, molti dei quali chiamati in causa dal Vigliar medesimo (come si dirà oltre, al punto IV, l'ex Consigliere Bombaci ha posto quale condizione alla sua proposta transattiva, la rinuncia alla domanda di manleva rivoltagli dal Vigliar);
- 4) la conclusione dell'accordo permetterebbe, poi, di evitare i rischi connessi al giudizio di danni preannunciato dal Vigliar, in relazione alle citate e delicate contestazioni già mosse in ordine alle modalità di esecuzione del sequestro presso la ex BN SIM Fumagalli Soldan;
- 5) infine, essendosi già conclusa la transazione con gli Eredi Ventriglia, ed avendo anche il Prof. Giovannini

---

<sup>1</sup> Sotto il profilo della competenza a deliberare, in base ai criteri che disciplinano il sistema dualistico, la norma di riferimento è costituita dall'art. 2409 *decies* cod. civ., che attribuisce al Consiglio di Sorveglianza la competenza ad autorizzare sia l'avvio che la transazione dell'azione di responsabilità.

Attesa tuttavia la particolarità del caso di specie, caratterizzato dal fatto che il Consiglio di Sorveglianza, per il mutamento di *governance* nel frattempo intervenuto, è chiamato a deliberare in merito alla transazione di un'azione di responsabilità che era stata a suo tempo attivata dall'assemblea dei soci, si è provveduto a sottoporre la questione al Prof. Piergaetano Marchetti, il quale ha rilasciato parere in merito, precisando che:

- la disciplina dell'art. 2409 *decies* cod. civ. consente che il Consiglio di Sorveglianza rinunci ad un'azione di responsabilità a suo tempo avviata con delibera assunta dall'assemblea;
- il diritto di opposizione che il quarto comma della medesima norma riconosce ad una percentuale qualificata dei soci (5% del capitale nelle società quotate) non postula la necessità di convocare un'assemblea, ma impone soltanto la pubblicazione su almeno un quotidiano dell'avvenuta delibera di rinuncia (con specificazione dei tempi e delle modalità con cui va esercitato il diritto di opposizione) e la messa a disposizione, mediante deposito presso la sede sociale, presso la Borsa ed inserimento sul sito internet, della documentazione necessaria a consentire ai soci stessi un'adeguata informazione ai fini dell'esercizio del diritto di opposizione medesimo.

proposto di definire il giudizio (v. oltre), la transazione con il Vigliar consentirebbe di comporre del tutto la causa promossa contro gli Amministratori con delega, con un notevole risparmio di spese legali (resterebbe in piedi solo l'ulteriore giudizio nei confronti degli Amministratori senza delega e Sindaci).

**La posizione del Prof. Pietro Giovannini**

Il Prof. Giovannini è stato chiamato a rispondere per la carica di Amministratore Delegato ricoperta dal 24.9.1993 al 17.1.1995 (è stato, altresì, Consigliere dall' 1.1.91 al 27.4.95). Egli risulta, inoltre, obbligato ex art. 145 D. Lvo n. 385/93 a rifondere all'Istituto la somma di euro 70.547,38, pari alla citata sanzione comminata dal Ministero e pagata dall'ex Banco il 15.6.2001.

Il Prof. Giovannini ha proposto alla banca di definire in via transattiva la lite mediante il pagamento della somma di euro 270.000.

In merito si esprime parere favorevole, per i seguenti motivi:

- 1) la somma offerta per la definizione dell'accordo appare congrua, rispetto a quelle ottenute con le altre transazioni;
- 2) per quanto riguarda la capacità patrimoniale del Giovannini, si precisa che, poco prima dell'avvio dell'azione di responsabilità, egli ha donato al figlio il 50% della nuda proprietà di alcuni appartamenti (il residuo 50% è rimasto di proprietà del coniuge dell'ex AD). Ha, poi, concesso ipoteca volontaria su tali beni, a fronte di mutui ottenuti da istituti di credito.  
La banca ha agito in giudizio chiedendo l'inefficacia sia della donazione che delle ipoteche, ma deve ritenersi che, pur in caso di esito pienamente favorevole di tali iniziative, le azioni esecutive sul 50% degli immobili non assicurerebbero recuperi di molto maggiori rispetto alla somma oggi offerta in via transattiva. Sotto altro profilo, si è informalmente appreso che il Prof. Giovannini avrebbe ceduto a terzi il quinto del proprio stipendio di docente universitario;
- 3) nell'ambito dell'accordo, il Giovannini rinunzierebbe al giudizio dallo stesso promosso innanzi al Tribunale di Napoli, per pretesi danni all'immagine subiti a seguito dell'azione intrapresa dall'ex Banco (giudizio attualmente sospeso in attesa della definizione dell'azione di responsabilità);
- 4) l'accordo consentirebbe di evitare un ulteriore contenzioso teso al recupero di quanto corrisposto dall'ex Banco per la citata sanzione irrogata all'ex Amministratore;
- 5) come sopra precisato, qualora si concludessero le transazioni con il Prof. Giovannini e con l'Ing. Vigliar, sarebbe possibile far estinguere il giudizio promosso nei confronti degli Amministratori con delega, con un rilevante risparmio di costi.

**La posizione del Prof. Federico Martorano**

Il Prof. Martorano è stato convenuto in giudizio per aver ricoperto la carica di componente del Collegio Sindacale, dall'1.1.1991 al 28.4.94 e di Consigliere dal 29.4.94 al 28.4.1995 (egli è rimasto Consigliere sino all'1.8.96, ma tale ultimo periodo non forma oggetto della domanda giudiziale, che riguarda i soli esercizi dal 1991 al 1994). Il prof. Martorano è, poi, obbligato ex art. 145 TULB, a rifondere all'istituto la somma di euro 49.798,07, pari alla sanzione amministrativa pagata dall'ex Banco.

Egli ha proposto di definire in via bonaria la lite mediante il riconoscimento della complessiva somma di euro 202.000, da compensarsi in parte con il credito dallo stesso vantato nei confronti del Banco di Napoli a titolo di prestazioni professionali, per complessivi euro 160.016,12, oltre accessori (in totale, euro 190.722,40) per incarichi anteriori all'avvio dell'azione di responsabilità.

Al riguardo, si esprime parere favorevole, per i seguenti motivi:

- 1) l'importo di euro 202.000 offerto in via transattiva per l'azione di responsabilità, appare congruo, in rapporto:
  - alle somme già accettate dall'ex Banco Napoli nell'ambito delle precedenti transazioni con gli altri amministratori (euro 129.000 corrisposti dagli ex Consiglieri Sussi, Peluso, Scarlato e Minicucci) ed offerta dall'ex AD Vigliar (euro 238.000);
  - al valore dell'immobile sottoposto a sequestro dalla banca (500/1000 di un garage in Napoli, recentemente stimato in complessivi euro 69.000) ed al quinto dello stipendio sequestrate al docente (ad oggi, risultano

accantonati, circa euro 44.000). Il Tribunale di Napoli ha, infatti, rigettato la domanda di revocatoria ordinaria di un atto con il quale il Martorano aveva alienato a terzi la proprietà di un appartamento in Napoli;

- 2) l'accordo consentirà alla Banca di definire, senza ricorrere ad un ulteriore contenzioso, la vicenda relativa al recupero della sanzione amministrativa comminata al Martorano;
- 3) Il controcredito vantato dal Prof. Martorano nei confronti della Banca non appare contestabile, poiché si riferisce a compensi per l'attività difensiva svolta in n. 9 giudizi ormai conclusi nei quali egli ha tutelato la Banca, calcolati secondo i valori medi della tariffa professionale forense ed il cui pagamento venne "congelato" in via cautelativa;
- 4) nell'ambito della transazione, il Prof. Martorano rinunzierebbe alla domanda di manleva formulata nei confronti di numerosi chiamati in causa (tra cui la Banca d'Italia ed i Dirigenti dell'ex Banco Napoli), il che contribuirebbe a razionalizzare la situazione processuale, rendendo possibili ulteriori soluzioni transattive con gli altri convenuti.

### **La posizione del Dott. Franco Bombaci**

Il Dott. Bombaci è stato convenuto in giudizio in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ex Banco Napoli dal 29.4.1994 al 15.1.1995 (ha anche ricoperto la carica di AD dal 17.1 al 28.4.95, periodo in relazione al quale non sono state formulate contestazioni dall'ex Banco).

Egli ha impugnato la sanzione amministrativa comminatagli dal Ministero del Tesoro (euro 33.198,72), ottenendone la riduzione ad euro 12.394,97, importo, questo, che ha poi restituito alla Banca.

Il Dott. Bombaci ha proposto di definire la lite mediante il pagamento della somma di euro 75.000 ponendo, quale condizione, la rinunzia, da parte dell'Ing. Vigliar, alla domanda di garanzia formulata nei suoi confronti nell'ambito del giudizio di responsabilità.

Anche relativamente a tale proposta si esprime parere favorevole, considerate che:

- 1) il Dott. Bombaci ha ricoperto la carica di Consigliere per il limitato periodo di 7 mesi;
- 2) la somma di euro 75.000 offerta in via transattiva appare, pertanto, proporzionata in rapporto a quella riconosciuta da altri Consiglieri, che erano rimasti in carica per periodi più lunghi;
- 3) sotto il profilo immobiliare egli è impossidente, con la conseguenza che, pur in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe possibile agire solo con il pignoramento del quinto della pensione (originariamente vincolato, ma poi liberato a seguito della revoca del provvedimento di sequestro, ottenuta dal Dott. Bombaci).

In definitiva, tenuto anche conto che:

- la domanda di risarcimento danni avanzata in sede di azione sociale di responsabilità appare di difficile quantificazione (rendendosi necessaria a tal fine il ricorso a complesse e costose consulenze tecniche che devono ancora prendere avvio), così come non sembra agevolmente dimostrabile il nesso di causalità tra le condotte dei singoli ed il danno lamentato;
- il giudizio di responsabilità, stante anche l'elevato numero delle parti in causa, si profila delicato e di durata non stimabile, con rilevanti oneri per costi di gestione interna e per spese legali. Si consideri, al riguardo, che: (i) il contenzioso è sorto nel lontano 1997, ma la fase istruttoria è iniziata solo nel 2007, a causa sia del comportamento dilatorio dei difensori delle controparti, sia della sospensione del processo disposta a seguito dell'impugnativa, da parte di un singolo socio, della delibera Assembleare con cui era stata autorizzata l'azione di responsabilità; (ii) le spese legali sino ad oggi sostenute ammontano a circa 3 milioni di euro;
- pur in caso di esito pienamente favorevole del contenzioso in essere, l'importo massimo concretamente recuperabile dalla Banca non supererebbe l'importo di 5 milioni di euro; come risulta dalla documentazione agli atti, il valore dei beni di proprietà dei convenuti è stato, infatti, recentemente stimato in euro 3.789.255, mentre le somme di danaro sequestrate sono, attualmente, pari a circa euro 700.000; non sembra, invece, possibile considerare il valore dei beni colpiti da azione revocatoria da parte della Banca, considerato, da un lato, la particolare difficoltà dei giudizi della specie (nei quali occorre fornire la prova del comportamento fraudolento di acquirente e venditore) e, dall'altro, il fatto che le cause sino ad ora concluse hanno avuto

esito sfavorevole per la Banca;

- nella prospettiva di definire in via transattiva l'intero contenzioso, la conclusione degli accordi proposti indurrebbe verosimilmente anche i restanti dieci convenuti a ricercare la conciliazione,

preso atto della proposta del Consiglio di Gestione, si propone di voler autorizzare la definizione transattiva delle azioni di responsabilità promosse dall'ex Banco di Napoli S.p.A. e dei giudizi connessi:

- nei confronti di Vigliar Gianpaolo, contro pagamento della somma di euro 238.000;
- nei confronti di Giovannini Pietro, contro pagamento della somma di euro 270.000;
- nei confronti di Martorano Federico, contro il riconoscimento della somma di euro 202.000 da compensarsi (sino alla concorrenza di circa euro 190.722) con il credito dallo stesso vantato per compensi professionali dovuti dalla Banca;
- nei confronti di Bombaci Francesco, contro pagamento della somma di euro 75.000.

Il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa.